



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 92/18/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI VENEZIA PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 febbraio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”*;

VISTE le note del 20 e 22 febbraio 2018 (rispettivamente prot.lli n. 12040 e 12812) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Venezia a seguito della segnalazione del Gruppo Consiliare del *“Movimento 5 Stelle”* per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'amministrazione comunale, in quanto *“in data 9 febbraio 2018 si è svolta presso la sede di Ca' Farsetti all'interno dell'ufficio ad uso del Gruppo consiliare Luigi Brugnaro Sindaco una conferenza stampa di presentazione dei candidati alle politiche del 4 marzo della coalizione tra PDL, Lega, FI, come si evince dalle foto e video caricati nel profilo twitter del Sindaco”* e da articoli di stampa. A riguardo di detto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

evento è stato inoltre segnalato che “*Nel sito del Comune di Venezia, la pagina dedicata alla presentazione del Sindaco rinvia al suddetto profilo [twitter] ulteriormente presentato, al suo interno, come “account ufficiale del Sindaco di Venezia”. In particolare il Comitato nel rilevare che “il Comune di Venezia non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni” ritiene confacente con le attività politiche del Gruppo consiliare Luigi Brugaro Sindaco l’utilizzo della sala ad esso assegnata, mentre la «parte della segnalazione riportante l’utilizzo di un profilo “twitter” (indicato come “account ufficiale del Sindaco di Venezia” nel quale sono stati inseriti alcuni tweet relativi alla suddetta conferenza stampa» non soddisfa i requisiti recati dall’art. 9 della citata legge n. 28 del 2000, per cui ha proposto, a seguito dell’istruttoria sommaria, l’adozione, sul punto, di un provvedimento sanzionatorio;*

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato competente, e in particolare, la richiesta di controdeduzioni inviata tramite posta elettronica certificata al Sindaco del Comune di Venezia (ns. prot. n. 12040 del 20 febbraio 2018), alla quale il Comune non ha dato riscontro;

PRESA VISIONE delle pagine del profilo *twitter* del Sindaco di Venezia Luigi Brugaro, oggetto di segnalazione e degli articoli di giornale relativi all’iniziativa della conferenza stampa, nonché dell’intera documentazione istruttoria;

RILEVATO che dal profilo *twitter* del Sindaco di Venezia Luigi Brugaro, indicato come “*account ufficiale del Sindaco di Venezia*”, a cui si accede dalla pagina del Sindaco di Venezia pubblicata sul sito istituzionale del Comune, risultano comunicazioni del 9 febbraio 2018 del seguente tenore: “*Venezia. È in corso la presentazione delle candidature per il centrodestra: Elisabetta Alberti Casellati al Senato e Giorgia Andreuzza alla Camera dei Deputati*”, “*Venezia. Abbiamo una grande occasione: c’è competenza, capacità e coerenza istituzionale. Persone che supporteranno la Città e l’azione di questa Amministrazione. Cambiamo mentalità e scegliamo un po’ di interesse locale. Venezia ha bisogno di riferimenti*” e “*Venezia. Video. Città, Città Metropolitana, Regione e Governo: la convenienza di Venezia è avere un sistema coerente sotto il profilo politico per avere una catena di collegamento diretto con Roma. Per noi questo è interesse veneziano*”, prevedendo inoltre video e richiami ai profili *twitter* di alcuni candidati;

RILEVATO, altresì, che le copie degli articoli di stampa allegati alla segnalazione e pubblicati sul “*Corriere del Veneto*” e su “*Il Gazzettino*” del 10 febbraio 2018, si riferiscono alla cronaca relativa all’iniziativa della presentazione della conferenza stampa da parte del Sindaco del Comune di Venezia;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*;

RILEVATO che la pubblicizzazione nel profilo *twitter* del Sindaco del Comune di Venezia dell'iniziativa oggetto di segnalazione attraverso il sito istituzionale del Comune di Venezia ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato, in quanto è successiva alla convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO che la pubblicazione delle comunicazioni del 9 febbraio 2018 su detto profilo *twitter* è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000, in quanto riferita al Sindaco del Comune di Venezia e riportata sul sito istituzionale del Comune, a differenza degli articoli di stampa pubblicati sul Corriere del Veneto e su Il Gazzettino (edizioni del 10 febbraio seguente), i quali rientrano nel novero della libertà della cronaca giornalistica relativa all'evento oggetto di segnalazione;

RILEVATO che l'attività di comunicazione istituzionale effettuata da Luigi Brugnaro, in qualità di Sindaco del Comune di Venezia, attraverso le comunicazioni e i



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

video pubblicati sul profilo *twitter* relativi alla presentazione in conferenza stampa dei candidati del centrodestra alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 e visionabili dal sito istituzionale dell'Ente appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in considerazione della estraneità all'attività amministrativa del Comune, compreso l'utilizzo della sala del Gruppo consiliare Luigi Brugnaro Sindaco per finalità di propaganda elettorale;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tali pubblicazioni sul sito istituzionale dell'ente relative all'iniziativa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto con riferimento a tali pubblicazioni;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Venezia di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle comunicazioni del 9 febbraio 2018 e i video pubblicati nel profilo *twitter* del Sindaco di Venezia e sul sito istituzionale del Comune concernenti la conferenza stampa di presentazione dei candidati del centrodestra in quanto non relativi ad attività istituzionali. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)* e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Venezia e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi